

Piano urbanistico comunale (P.U.C.) e coerenza con pianificazione regionale e provinciale

Con la sentenza in rassegna il T.A.R. Campania è stato investito del ricorso del Comune di Curti relativo al procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale (P.U.C.), assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), e precisamente dell'impugnativa avverso i pareri contrari rilasciati dalla Soprintendenza per i beni architettonici, per quanto afferisce la compatibilità delle previsioni contenute nel citato progetto urbanistico con le esigenze di conservazione del patrimonio architettonico e delle risorse paesaggistiche, nonché avverso il parere rilasciato dalla Soprintendenza per i beni archeologici, relativamente alla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori finalizzati ad arricchire il quadro conoscitivo del territorio comunale, verificando, preventivamente, l'interesse archeologico dell'area in questione.

Il T.A.R., dopo aver preliminarmente ammesso l'intervento in giudizio di un'associazione di difesa dell'ambiente e dei diritti dei consumatori (nella specie, Codacons), riconosciuta come associazione di protezione ambientale *ex art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349*, è passato ad esaminare il procedimento di formazione del P.U.C.

Al riguardo va ricordato che, secondo gli artt. 22 e 23 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 16, tale Piano, quale strumento urbanistico generale con cui il Comune regola la tutela ambientale e le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, deve essere esercitato in coerenza con la pianificazione territoriale e provinciale e perciò anche con il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.); il compito della verifica di coerenza è affidato alla Provincia cui il P.U.C. adottato deve essere trasmesso per l'acquisizione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio (regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5, art. 3, comma 4).

Il Comune di Curti ha avviato il procedimento di pianificazione urbanistica e contestualmente ha dato inizio, in base alla disciplina dettata dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per la verifica degli impatti derivanti sull'ambiente naturale dagli strumenti urbanistici generali, quale significativa anticipazione della valutazione delle possibili conseguenze negative sull'ambiente derivanti dall'azione amministrativa di progettazione ed adozione dei piani, in modo da assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio sotto il profilo ambientale; questa procedura, infatti, prevista dalla direttiva CE n. 2001/42 del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere attuata prima dell'adozione, e nella fase di elaborazione da parte delle autorità pubbliche, per quei piani e programmi che possono avere significativi effetti negativi sull'ambiente, ed ha lo scopo essenziale di evidenziare le possibili cause di un degrado ambientale in conseguenza dell'adozione di piani e programmi interessanti il territorio.

Nei riguardi del P.U.C. in questione, la Provincia ha espresso una valutazione di coerenza con il P.T.C.P., tuttavia condizionata alla acquisizione dei pareri favorevoli obbligatori degli enti ed amministrazioni competenti e, quindi, a pena di decadenza della stessa dichiarazione di coerenza.

Peraltro, la Soprintendenza per i beni architettonici, consultata nell'ambito della VAS (che, come è stato accennato sopra, deve precedere la fase di approvazione dello strumento urbanistico comunale), aveva ritenuto esaustiva l'illustrazione dei contenuti dei principali obiettivi del piano in relazione al patrimonio culturale e paesaggistico, ma aveva rappresentato anche la necessità di provvedere ad alcune modificazioni ed integrazioni del medesimo piano; successivamente, nella fase di approvazione del P.U.C. che, dopo la sua adozione, impone l'invio alle competenti amministrazioni per l'acquisizione dei rispettivi pareri, si esprimeva in senso negativo per la compatibilità delle previsioni urbanistiche *in itinere* con le esigenze di conservazione del patrimonio architettonico e delle risorse paesaggistiche, non avendo il Comune recepito le precedenti osservazioni proposte.

La Soprintendenza per i beni archeologici, a sua volta, in sede di VAS, rappresentava la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori per arricchire il quadro conoscitivo del territorio

comunale; la medesima Soprintendenza, nella successiva fase di acquisizione dei pareri obbligatori preliminari all'approvazione del piano, rilevava che la richiesta di approfondimento istruttorio non era stata evasa e che perciò la pratica rimaneva sospesa.

In considerazione di tali circostanze, la Provincia ha ritenuto che fosse decaduta la dichiarazione di coerenza da essa pronunciata, in quanto era stata espressa subordinatamente agli obbligatori pareri positivi degli enti ed amministrazioni competenti, mentre alcune amministrazioni (precisamente, le menzionate sovrintendenze) avevano rilasciato parere negativo o sospeso il proprio giudizio, sia nella consultazione nell'ambito della VAS, sia nel procedimento di formazione del P.U.C.

Correttamente, quindi, il T.A.R. ha affermato, disattendendo le avverse argomentazioni del Comune ricorrente, che qualsiasi parere obbligatorio endoprocedimentale reso negativamente che comporti modifiche sostanziali, provoca la decadenza della dichiarazione di coerenza, impedendo l'approvazione del piano comunale; consegue che, ove si verifichi tale ipotesi, occorrerà procedere alla modifica dello strumento urbanistico, con l'emenda delle ragioni che hanno determinato il parere negativo delle competenti amministrazioni, ed acquisire nuovo parere favorevole endoprocedimentale affinché possa, infine, conseguire una nuova dichiarazione di coerenza della Provincia.

Vincenzo Perillo